



# COMUNE DI JERZU

Provincia dell' Ogliastra

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

<b>DELIBERAZIONE N.° 1/2017</b>	<b>Del 31-03-2017</b>
---------------------------------	-----------------------

**Oggetto**

**IMU Imposta municipale propria anno 2017. Conferma Aliquote**

L'anno **duemiladiciassette** il giorno **31** del mese di **Marzo** alle ore **19:08**, Solita sala delle Adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione ordinaria ed in prima convocazione.

**Risultano all'appello:**

<b>ROBERTO CONGIU</b>	<b>SINDACO</b>	<b>Presente</b>
<b>ANTONELLO ORRU'</b>	<b>CONSIGLIERE COMUNALE</b>	<b>Presente</b>
<b>ADRIANO CORGIOLU</b>	<b>CONSIGLIERE COMUNALE</b>	<b>Presente</b>
<b>MARIA GIOVANNA CARRUS</b>	<b>CONSIGLIERE COMUNALE</b>	<b>Presente</b>
<b>ANTONIO PIRAS</b>	<b>CONSIGLIERE COMUNALE</b>	<b>Presente</b>
<b>BERNARDO LOI</b>	<b>CONSIGLIERE COMUNALE</b>	<b>Assente</b>
<b>PIER GIULIO PIRAS</b>	<b>CONSIGLIERE COMUNALE</b>	<b>Presente</b>
<b>MICHELE VARGIU</b>	<b>CONSIGLIERE COMUNALE</b>	<b>Presente</b>
<b>ANTONIO PIRODDI</b>	<b>CONSIGLIERE COMUNALE</b>	<b>Assente</b>
<b>MARCELLO PIRODDI</b>	<b>CONSIGLIERE COMUNALE</b>	<b>Presente</b>
<b>GIANLUIGI PIRAS</b>	<b>CONSIGLIERE COMUNALE</b>	<b>Assente</b>
<b>SIMONA DEMURTAS</b>	<b>CONSIGLIERE COMUNALE</b>	<b>Presente</b>
<b>DAMIANO CONTU</b>	<b>CONSIGLIERE COMUNALE</b>	<b>Assente</b>

**TOTALE Presenti: 9**

**Assenti: 4**

Partecipa alla seduta Segretario Comunale Cannas Maria Antonietta.

Assume la presidenza il Congiu Roberto nella sua qualità di Sindaco e, constatato legale il numero degli intervenuti per poter validamente deliberare, dichiara aperta la seduta

La seduta è pubblica.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**VISTI** agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita **l'imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012** in tutti i comuni del territorio nazionale ;

**DATO ATTO** che l'art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce *“E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento”*;

**RICORDATO** che il legislatore, nel corso del 2013, con i decreti legge n. 54/2013, n. 102/2013 e n. 133/2013, ha avviato un graduale percorso di definitivo superamento dell'IMU sull'abitazione principale in vista della riforma della tassazione immobiliare locale;

**VISTA** inoltre la legge di stabilità 2014 (Legge n. 147/2013) e ss.mm. e ii., la quale ai commi da 639 a 731 dell'articolo unico, ha istituito **l'Imposta Unica Comunale (IUC)** , la quale si compone di IMU (componente patrimoniale), TARI (componente riferita ai rifiuti) e TASI (componente riferita ai servizi indivisibili);

**VISTO** il decreto legge n. 201 del 06 dicembre 2011 come modificato dalla Legge 27 dicembre 2013 n. 147 che prevede all'art. 13 comma 2 che *“l'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa ad eccezione di quelle classificate nelle cat. A/1, A/8 e A/9, per le quali continua ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10”*;

**CONSIDERATO** che le principali novità introdotte in materia di Imposta municipale propria (IMU), tutte novità di carattere obbligatorio, ossia applicabili senza la necessità che il Comune debba emanare disposizioni al riguardo, sono:

-Riduzione IMU per abitazioni concesse in comodato d'uso gratuito a particolari condizioni (art. 1, comma 10) E' riconosciuta una riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

-Modifica tassazione IMU dei terreni agricoli (si riportano solo le norme che interessano il Comune di Jerzu) l'IMU non è dovuta per i terreni agricoli:

-Riduzione delle aliquote IMU per abitazioni locate a canone concordato (art. 1, comma 53) Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'IMU determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune, è ridotta del 25%);

- Esenzione delle unità immobiliari delle cooperative edilizia a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;

- Esclusione dalla determinazione della rendita catastale degli immobili censiti nelle categorie catastali dei gruppi D e E, i macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo (c.d. “imbullonati”);

**ATTESO** che la legge 11.12.2016, n. 232 (legge di stabilità 2017), è nuovamente intervenuta a normare le componenti IMU e TASI dell'Imposta unica comunale (IUC);

**RICHIAMATO** l'art. 1, comma 42, della legge n. 232/2016 (legge di stabilità 2017) che prevede il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l'anno 2017, rispetto ai livelli deliberati per il 2016, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI);

**RITENUTO** quindi di dover confermare anche per l'anno 2017 le medesime aliquote e detrazione per abitazione principale IMU deliberate per l'anno 2016 con atto del Consiglio Comunale n.2 del 30.04.2016 ;

**VISTI:**

a) l'articolo 172, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali allegghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di riferimento, *“le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi”*;

b) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

**PRESO ATTO che**

-l'articolo 5 comma 11 del Decreto Legge del 30 dicembre 2016 n. 244 (G.U. n. 304 del 30 dicembre 2016) ha differito al 31 Marzo 2017, il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2017;

**PRESO ATTO** che con deliberazione del Consiglio comunale n. 17 del 06.08.2013 è stata prevista, l'assimilazione all'abitazione principale degli immobili posseduti a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

**PRESO ATTO che:**

-l'imposta è riscossa esclusivamente a mezzo modello F24 o con il bollettino postale approvato con D.M. 23/11/2012;

-il versamento del tributo deve essere eseguito in 2 rate, scadenti il 16 giugno ed il 16 dicembre, di cui la prima, da calcolarsi **sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente e la seconda rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito;**

**VERIFICATO** che l'art. 13 c. 13-bis del D.L. 201/2011, convertito nella Legge 214/2011, precisa che *“a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione dell'imposta municipale propria devono essere inviate esclusivamente per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. L'efficacia delle deliberazioni decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico e gli effetti delle deliberazioni stesse retroagiscono al 1° gennaio dell'anno di pubblicazione nel sito informatico;*

**RITENUTO** necessario, con il presente provvedimento, di confermare, per l'anno 2017, le aliquote di base già previste per l'anno 2012-2013-2014-2015-2016 e le assimilazioni sopra citate dell'imposta municipale propria, ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione come di seguito indicato:

**Aliquote**

- Abitazioni principali e relative pertinenze (escluse categorie A/1, A/8 e A/9) - **Esenti**
- Abitazioni assimilate all'abitazione principale **Esenti**
- Fabbricati rurali ad uso strumentale dell'agricoltura - **Esenti**
- Abitazioni principali e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9) - **0,4 %**
- Altri immobili - **0,76 %;**

**CONSIDERATO** che, ai sensi dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, è facoltà del Comune con deliberazione del Consiglio Comunale modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione;

**RICHIAMATI** in particolare il comma 10 dell'art. 13 del D.L. 201/2011 ove si stabilisce che all'unità immobiliare destinata ad abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, compete una detrazione d'imposta pari ad € 200,00, fino a concorrenza dell'imposta dovuta sui citati immobili e da ripartire in proporzione alla quota di destinazione ad abitazione principale dell'unità immobiliare da parte dei diversi contitolari. I Comuni possono altresì incrementare la detrazione prevista per l'abitazione principale fino a concorrenza dell'imposta dovuta, purché ciò sia compatibile con il mantenimento degli equilibri di bilancio e a condizione che non sia stabilita un'aliquota per le unità immobiliari tenute a disposizione superiore a quella ordinaria;

**VISTE** le disposizioni di legge in precedenza richiamate;

Entra alle ore 19.10 il Consigliere Contu Damiano

Il Sindaco cede la parola all'assessore Piras il quale illustra la proposta

**VISTI:**

- il TUEL 267/00;
- lo statuto comunale;
- il Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria approvato con deliberazione Consiliare n.1 in data 06.04.2012;

**DATO ATTO** dei pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art.49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile sulla presente proposta di deliberazione;

*Con n 7 voti favorevoli e n 3 astenuti (Contu Damiano, Piroddi Marcello e Demurtas Simona)*

**DELIBERA**

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento ;
- 2) di **confermare le seguenti aliquote** per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria **anno 2017:**
  - Abitazioni principali e relative pertinenze (escluse categorie A/1, A/8 e A/9) - **Esenti**
  - Abitazioni assimilate all'abitazione principale **Esenti**
  - Fabbricati rurali ad uso strumentale dell'agricoltura - **Esenti**
  - Abitazioni principali e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9) - **0,4 %**
  - Altri immobili - **0,76 %;**
- 3) di non determinare per l'anno 2017 ulteriori detrazioni d'imposta per le abitazioni principali rispetto alla detrazione di euro 200,00 rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
- 4) di dare atto che **tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2017;**
- 5) di dare atto che non sono soggetti all'imposta municipale propria (IMU):
  - gli immobili adibiti ad abitazione principale, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze (per pertinenze dell'abitazione principale si

intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo);

- i terreni agricoli sono esenti nel Comune di Jerzu;

- una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'AIRE, già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulta locata o data in comodato d'uso (è considerata direttamente adibita ad abitazione principale);

- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;

- i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008;

- la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

- un unico immobile posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del D.Lgs. 19.5.2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

- 6) di dare atto che il vigente Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria ha assimilato all'abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituto di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; in caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;
- 7) di dare atto che la base imponibile dell'IMU è ridotta del 50%:
  - per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; - per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del codice di cui al D.Lgs. 22.1.2004, n. 42;
  - per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni e secondo le modalità previste nel regolamento comunale di applicazione dell'IMU;
- 8) di dare atto che l'imposta determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune è ridotta del 25%) per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431;
- 9) di dare atto che l'art. 2, comma 1, del D.L. 102/2013, conv. con modificaz. con L. 124/2013, ha disposto l'esenzione IMU per gli immobili costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (c.d. immobili merce);
- 10) di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa all'Imposta Municipale Propria, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, nel rispetto delle modalità e dei termini previsti dal combinato disposto dei commi 13 bis e 15 dell'art.13 del D.L.201/2011 convertito nella

Legge 214 del 22.12.2011 e s.m.i.;

11) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.

Con n 7 voti favorevoli e n 3 astenuti (Contu Damiano, Piroddi Marcello e Demurtas Simona, con successiva e separata votazione,

**DELIBERA**

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere.



**VISTO il T.U. delle leggi sull' Ordinamento degli Enti Locali vigente:**

DATO ATTO che sulla relativa deliberazione hanno espresso, ai sensi dell'art.49, del T.U. degli Enti Locali vigente:

X Il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarita' tecnica:

X favorevole  
sfavorevole

F.to dott.ssa Maria Angela Coccollone

X Il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarita' contabile:

X favorevole  
sfavorevole

F.to dott.ssa Maria Angela Coccollone

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

F.to Roberto Congiu

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Cannas Maria Antonietta

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il Sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all' Albo preotrio On line di questo Comune dal giorno 06/04/2017 al giorno 21/04/2017 pubblicazione n. 55, ai sensi dell' art.124, del T.U., dell' Ordinamento degli Enti locali vigente.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Maria Antonietta Cannas

Jerzu, 21/04/2017

**ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'**

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio CERTIFICA Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:

giorno di adozione, poichè dichiarata immediatamente esecutiva (Art. 134, comma 4 del D. Lgs 18.08.2000, n. 267);

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3 del D. Lgs 18.08.2000, n. 267);

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Maria Antonietta Cannas

Jerzu, li 31/03/2017

Ai sensi dell'art.107, lett. h, del T.U. dell'Ordinamento degli enti locali, D.Lgs.n.267/00,

**CERTIFICO**

che la presente copia, da me collazionata, è conforme alla deliberazione originale emessa da questo ufficio.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Maria Antonietta Cannas

Jerzu, 06.04.2017